



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 439 del 29/04/2025**

---

**Interventi regionali per il contrasto all'usura, all'estorsione e alla povertà e in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento**

---

*Firmato da: Vittoria Lettieri*

## **PROPOSTA DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA**

### **Interventi regionali per il contrasto all'usura, all'estorsione e alla povertà e in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento**

#### **Art. 1 Finalità ed oggetto.**

La Regione, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dello Stato e in attuazione dei principi statutari, considerata la perdurante situazione di povertà estesa nel territorio campano generata dall'aumento dei prezzi al consumo, le infiltrazioni ed i condizionamenti di stampo camorristico nel tessuto economico e sociale del territorio regionale, intende attivare forme di sostegno e supporto volte a garantire la ripresa economica delle piccole e medie imprese, il reinserimento sociale e occupazionale delle persone colpite da crisi economica e vittime di usura o di estorsione nell'economia legale, promuovendo e sostenendo le attività degli enti del terzo settore e degli ordini professionali a sostegno dei cittadini e delle piccole e medie imprese che intendono accedere agli strumenti di regolazione della crisi di impresa previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e di Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136).

#### **Art. 2 Fondo in favore dei soggetti vittime di usura o estorsione o in situazione di crisi da sovraindebitamento e per il contrasto dell'usura**

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il Fondo in favore dei soggetti in situazione di crisi da sovraindebitamento al fine di contrastare anche situazioni di usura o di estorsione, di seguito denominato fondo.

2. Il fondo è destinato a finanziare i seguenti interventi:

a) supporto mediante concessione di contributi agli enti di terzo settore, anche in forma associata, alle organizzazioni sindacali nonché agli ordini professionali che svolgono attività, debitamente documentata, di assistenza e tutela in favore di soggetti sovraindebitati avvalendosi di professionisti esperti, in possesso di titoli professionali attinenti al fenomeno del sovraindebitamento e che intendono promuovere servizi di

consulenza del debito come previsti dalla direttiva europea UE 2225/2023 e dall' articolo 4 comma 1 lettera b dalla legge regionale 11/200;

b) concessione di contributi per il supporto di interventi di sostegno psicologico in favore dei soggetti sovraindebitati e potenziali vittime di usura o di estorsione, di cui all'art 7 comma 2 lettera c della legge regionale 11/2004, erogati in favore degli enti di terzo settore che, nell'ambito della consulenza del debito, svolgono attività di assistenza e sostegno psicologico avvalendosi di professionisti esperti anche attraverso protocolli di intesa con le aziende sanitarie locali e/o con l'ordine degli psicologi ;

c) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle famiglie e alle piccole aziende sovraindebitate e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge anche con riferimento al fenomeno dell'usura e dell'estorsione di cui agli artt 4 comma 1 lettera c e 7 comma 2 lettera a della legge regionale 11/2004;

d) supporto ai percorsi educativi e formativi rivolti anche agli istituti scolastici sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;

e) promozione e sostegno all'associazionismo di settore;

f) supporto ad attività di educazione finanziaria rivolta alla cittadinanza, sia quale intervento preventivo che di sostegno ed accompagnamento nei casi di sovraindebitamento accertati, al fine di contrastare le situazioni di recidiva;

g) promozione e sostegno agli enti del terzo settore che, in collaborazione con gli enti locali, intendano realizzare progetti con finalità volte alla prevenzione del fenomeno dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento anche attraverso l'apertura di sportelli dedicati alla consulenza gratuita;

h) stipula di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con enti, Confidi, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, al fine di consentire una collaborazione continuativa ed un sostegno stabile alle azioni di prevenzione o ai programmi di sostegno all'accesso al credito promossi sul territorio regionale ed alla apertura di sportelli;

i) promozione di studi, ricerche, attività di comunicazione e sensibilizzazione e dibattito pubblico sul tema dell'usura e del sovraindebitamento e sui fenomeni economici, giuridici, sociali e criminali ad esso connessi, con particolare attenzione all'analisi del legame tra la pratica del gioco d'azzardo patologico e il fenomeno dell'usura, attraverso la realizzazione di convegni, seminari di studio, indagini conoscitive, pubblicazioni, anche mediante accordi o protocolli d'intesa con le università o con enti e istituti di ricerca;

l) promozione dell'impiego coordinato di tutte le risorse, regionali, statali ed europee, destinate agli interventi previsti dalla presente legge e determinazione delle modalità di utilizzazione e dei criteri di ripartizione delle stesse tra gli enti destinatari;

3. La Giunta regionale, annualmente, su proposta dell'Assessore competente in materia e del Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ripartisce le risorse al fondo, iscritte in bilancio, tra gli interventi di cui al comma 2.

4. Il contributo è concesso prioritariamente per i progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali volti ad assicurare servizi di accompagnamento al credito, consulenza ed assistenza gratuita per l'accesso alle misure previste dalla normativa nazionale prevista all'art. 2, mediante la creazione di sportelli.

### **Art. 3 Enti destinatari**

1. Sono enti destinatari dei contributi di cui alla presente legge:

a) gli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgono attività di segretariato sociale con documentata esperienza nella consulenza del debito con sede nel territorio regionale, che svolgono servizi di consulenza e di informazione per le finalità di cui alla presente legge, nella misura degli interventi previsti all'art. 2.;

b) gli ordini professionali che svolgono attività di consulenza e di informazione nella misura degli interventi previsti all'art. 2;

c) le organizzazioni sindacali o associazioni confederali di categoria.

#### **Art. 4 Soggetti beneficiari della misura**

Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, purché abbiano la residenza ed operino nel territorio regionale, i seguenti soggetti:

a) persone fisiche che intendano attivare uno strumento di regolazione della crisi previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e di Insolvenza mediante gli enti del terzo settore che svolgono attività di consulenza del debito.

b) piccole e medie imprese non assoggettabili alle procedure concorsuali, professionisti, lavoratori autonomi e comunque i soggetti identificati all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza che intendano attivare uno strumento di regolazione della crisi previsto dal predetto codice mediante attività svolta dagli enti del terzo settore con comprovata esperienza in materia di consulenza del debito.

2. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che alla data di presentazione della relativa domanda siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura o di estorsione, anche tentato, di cui agli articoli 640, 644 e 629 del codice penale o per taluno dei reati indicati agli articoli 322 a 331 C.C.I.I., consumati o tentati, nonché quelli di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste.

Per coloro che godono dei benefici della presente legge e siano successivamente indagati o imputati per i reati di cui al primo periodo, i suddetti benefici sono sospesi fino all'esito dei relativi procedimenti.

3. La Regione promuove e sostiene accordi con gli istituti di credito, in particolare di livello locale, per favorire il reinserimento sociale e occupazionale dei soggetti interessati da crisi da sovraindebitamento

promuovendo forme di credito agevolato la cui richiesta sia mediata dagli enti del terzo settore e/o da ordini professionali di cui all'art.3.

#### **Art 5- Norma finanziaria**

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma che si stimano ammontare ad euro 100.000,00 per ogni annualità del bilancio di previsione 2025 – 2027 si fa fronte mediante incremento della Missione 12 (Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia), Programma 4, (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo 1 (Spese correnti), previo prelievo di pari importo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione per le annualità 2025 – 2027.

#### **ART 6- Entrata in vigore**

La presente norma entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC della Regione Campania.